

**REGIONE LIGURIA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3**  
**"GENOVESE"**

DELIBERAZIONE N. **771** DEL **7** AGG. 2012

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento concernente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei Dirigenti - Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Su proposta del Direttore della Struttura Complessa Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane;


Visto l'art. 22 del C.C.N.L. del 08/06/2000 – quadriennio 1998/2001 – I° biennio economico 1998-1999 dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa;

Considerato che la citata disposizione contrattuale prevede quanto segue: *“L'azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze. Ai fini dei commi 1 e 2, l'azienda, disciplina i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i quali, prima della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6, lett. B). In applicazione dei commi precedenti, l'azienda può erogare una indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio. La misura dell'indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive: dello stipendio tabellare, dell'indennità integrativa speciale, dell'indennità di esclusività del rapporto ove in godimento, degli assegni personali o dell'indennità di incarico di struttura complessa ove spettanti nonché della retribuzione di posizione complessiva in atto”;*

Ritenuto pertanto di adottare, sulla base della vigente disposizione contrattuale, un Regolamento concernente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei Dirigenti – Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. A);

Atteso che il Regolamento in questione è stato oggetto di confronto con le OO.SS. della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa in data 22.6.2012;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda;



Su conforme parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di approvare il Regolamento concernente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei Dirigenti - Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. A);
2. Di dare mandato alla S.C. Affari Generali di provvedere alla sua pubblicazione sulla rete intranet aziendale;
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda;
4. Di dare atto che il presente provvedimento consta di n. 2 pagine, un allegato, per complessive n. 6 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Corrado BERTONNI)  
Il Direttore Sanitario  
(Dott.ssa Ida GROSSI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Avv. Piero Giuseppe REINAUDO)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Ida GROSSI)

IL DIRETTORE  
S.C. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO  
RISORSE UMANE  
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)

Visto  
per conformità agli obiettivi Dipartimentali  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Davide AMODEO)

Pubblicata all'Albo dal 09 AGO, 2012  
sino al 23 AGO, 2012



Il Responsabile

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA RISOLUZIONE CONSENSUALE  
DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI**  
(ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. dell'area della Dirigenza Sanitaria, professionale,  
Tecnica, Amministrativa)

**Art. 1  
Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri generali relativi alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Azienda, ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. dell'8.6.2000 dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico, Amministrativa.

**Art. 2  
Criteri generali e requisiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**

1. La risoluzione consensuale può essere richiesta dall'Azienda o dal Dirigente. Nel primo caso la richiesta deve essere in linea di massima riconducibile ad un processo di ristrutturazione comprendente la riduzione stabile dei posti in organico ed investe in via prioritaria i Dirigenti che hanno maturato il diritto a pensione. Nel secondo caso l'accoglimento della richiesta è rimesso alla valutazione discrezionale dell'A.S.L. 3 Genovese.
2. La risoluzione consensuale e la conseguente corresponsione dell'indennità supplementare è di norma limitata ai Dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compresi in una fascia di età tra i 57 e i 65 anni e con un'anzianità contributiva compresa tra i 35 e i 42 anni. L'indennità può essere corrisposta anche ai dirigenti di età inferiore che non abbiano maturato il diritto a pensione ma che rientrino nell'ambito di processi di ristrutturazione o riduzione stabile di personale.

**Art. 3  
Proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte dell'Azienda**

1. L'Azienda può proporre la risoluzione consensuale in presenza di esigenze organizzative derivanti da processi attuati ed in corso di attuazione relativi alla riorganizzazione delle funzioni, dalla ridefinizione delle competenze delle strutture dirigenziali e dalla diminuzione della spesa di personale.
2. In caso di mancata adesione da parte del dirigente, lo stesso rimarrà nell'incarico già assegnatogli fino alla scadenza del termine previsto, salvo possibilità di revoca ai sensi delle disposizioni vigenti. L'adesione o il rifiuto di aderire alla proposta devono comunque pervenire all'amministrazione entro quaranta giorni dal ricevimento della proposta medesima.

#### **Art. 4**

##### **Domanda di risoluzione consensuale da parte del Dirigente**

1. Il Dirigente può richiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con domanda indirizzata al Direttore Generale. L'Amministrazione ha facoltà di accogliere o meno la domanda del dirigente dandone comunicazione formale all'interessato entro sessanta giorni.
2. La domanda per la risoluzione del rapporto di lavoro può essere presentata dai dirigenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che alla data di cessazione dal servizio possano far valere una anzianità di almeno 5 anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso pubbliche amministrazioni di cui almeno 3 presso l'Azienda e che non abbiano compiuto i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.

#### **Art. 5**

##### **Modalità risoluzione consensuale**

1. La data di cessazione del rapporto non può essere fissata a distanza di più di 6 mesi da quella della domanda.
2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si perfeziona mediante l'adozione del relativo provvedimento che può essere soggetto a revoca nella sola ipotesi in cui, entro il termine di concordato di cessazione del rapporto di lavoro, intervengano cambiamenti significativi della normativa di riferimento che influiscano in maniera negativa sul possesso dei requisiti necessari per il raggiungimento del diritto a pensione o sulla determinazione del trattamento pensionistico.
3. In nessun caso la revoca è consentita dopo la cessazione dal servizio del dirigente.
4. Per il periodo di erogazione dell'indennità di cui al successivo art. 6 non può essere conferito ad altro dirigente l'incarico per un posto di funzioni equivalenti a quello del dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale.

#### **Art. 6**

##### **Criteri per la determinazione dell'indennità supplementare**

1. I dirigenti che, in possesso dei requisiti prescritti, accederanno alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avranno diritto all'erogazione di una indennità supplementare ai sensi dell'art.22 comma 4 dei CC.CC.N.LL.; tale indennità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 314 del 2.9.1997, non è soggetta a contribuzione previdenziale, in ogni caso per ciò che concerne il trattamento previdenziale, si rinvia alle direttive che, per la parte di competenza, ha emanato l'INPDAP con circolare n. 50 del 28.11.2000.
2. La misura massima dell'indennità è determinata moltiplicando i seguenti fattori riferiti a:
  - a) Retribuzione mensile corrisposta alla data di effettiva cessazione dal servizio (quantificata ai sensi di quanto disposto dalle norme contrattuali vigenti, di cui all'allegato n. 3 dei CC.CC.NN.LL. del 3.11.2005)
  - b) Numero delle mensilità determinate come dettagliato nella tabella sotto riportata. Complessivamente il numero non può essere superiore a 24, ottenuto sommando le

mensilità spettanti in base all'età anagrafica a quelle riconosciute in base agli anni utili a pensione posseduti alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda di risoluzione consensuale pervenga dal dirigente tale misura è ridotta del 50%, arrotondata per eccesso.

**Tabella delle mensilità di retribuzione da assegnare per la determinazione dell'indennità supplementare.**

IN BASE ALL'ETA ANAGRAFICA		IN BASE ALL'ANZIANITA' PENSIONABILE	
	Mensilità		Mensilità
Fino a 40 anni	0	Fino a 25 anni	12
Da oltre 40 anni a 42 anni	1	Da oltre 25 anni e fino a 30 anni	11
Da oltre 42 anni a 44 anni	2	Da oltre 30 anni e fino a 32 anni	10
Da oltre 44 anni a 46 anni	3	Da oltre 32 anni e fino a 34 anni	9
Da oltre 46 anni a 48 anni	4	Da oltre 34 anni e fino a 35 anni	8
Da oltre 48 anni a 50anni	5	Da oltre 35 anni e fino a 36 anni	7
Da oltre 50 anni a 52 anni	6	Da oltre 36 anni e fino a 37 anni	6
Da oltre 52 anni a 54 anni	8	Da oltre 37 anni e fino a 38 anni	4
Da oltre 54 anni a 56 anni	11	Da oltre 38 anni e fino a 39 anni	3
Da oltre 56 anni a 57 anni	12	Da oltre 39 anni e fino a 40 anni	2
Da oltre 57 anni a 58 anni	11	Da oltre 40 anni e fino a 42 anni	1
Da oltre 58 anni a 59 anni	10	Da oltre 42 anni	0
Da oltre 59 anni a 60 anni	9		
Da oltre 60 anni a 61 anni	8		
Da oltre 61 anni a 63 anni	6		
Da oltre 63 anni a 65 anni	4		
A 66 anni	2		

**Art. 7**

**Istituti giuridici connessi alla risoluzione consensuale**

1. L'indennità supplementare viene corrisposta ai dirigenti aventi titolo, in un'unica soluzione, il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio.
2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comporta l'insussistenza per entrambe le parti sia dell'obbligo del rispetto dei termini di preavviso sia del conseguente pagamento della penalizzazione economica.
3. I dirigenti che fruiscono della risoluzione consensuale debbono aver fruito delle ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso, sia quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. I dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere in nessun caso riammessi in servizio, anche in presenza di posti vacanti, né potranno essere loro conferiti incarichi a qualunque titolo da parte dell'Azienda. Gli stessi non possono intrattenere rapporti con il Servizio Sanitario Regionale ligure salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
5. I dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale possono accedere ai rapporti di convenzione dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali, previa restituzione al lordo del corrispettivo percepito.

**Art. 8**  
**Norma finale**

Nel caso di soppressione di strutture complesse e semplici il Direttore Generale ha facoltà di disporre l'erogazione di ulteriori mensilità in misura non superiore al 50% di quelle risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 6.